

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2709

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZARRO, BALZARDI, BAMBI, BONFERRONI, BORTOLANI, BRICCOLA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CONTU, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LAGANÀ, MENSORIO, MEROLLI, NAPOLI, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PRANDINI, QUIETI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, ZANFORLIN, ZOPPI

Presentata l'11 luglio 1981

Norme per rafforzare le capacità operative degli amministratori locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene nella delicata materia delle autonomie locali con l'intendimento di riqualificare la figura dell'amministratore locale.

Non v'è dubbio che l'attuazione della volontà del costituente circa il decentramento amministrativo ha comportato la assunzione da parte degli enti locali di una funzione e di un ruolo di sempre maggiore complessità e vastità: il peso politico degli stessi è cresciuto di pari passo con la crescita (indubitabile!) politica e sociale del paese.

Il sempre maggiore peso decisionale, l'allargamento delle materie d'intervento che lo Stato ha delegato a regioni, province e comuni esigono non solo che le stesse strutture di questi enti siano rafforzate ma, soprattutto, gli uomini che li guidano politicamente abbiano una tensione politica, democratica e civile nel loro impegno sempre più grande. Conseguentemente, sempre più grande deve essere il loro impegno a livello sia psicofisico sia culturale.

Si pone, dunque, il problema di assicurare quelle condizioni grazie alle quali

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'operato degli amministratori possa essere il lucido risultato di una meditata conduzione della cosa pubblica, cioè il frutto di un'applicazione costante e tenace, con la mente libera da preoccupazioni (non certo di carattere personale!) che abbiano attinenza con il lavoro precedente l'investitura.

Certo, merita la massima attenzione la proposta avanzata da più parti di rafforzare la struttura stessa delle amministrazioni locali attraverso, ad esempio, il potenziamento operativo degli uffici, lo snellire procedure burocratiche obsolete e soprattutto con l'assunzione di nuovo personale, in particolare tecnici qualificati sì da arricchire la vita amministrativa dell'ente del contributo specialistico di chi ha le capacità di applicare con rigore scientifico le direttive politiche.

Quest'ipotesi operativa, sfortunatamente, trova non pochi ostacoli sul suo cammino: non ultimo, certo, il grave disavanzo pubblico con la conseguente necessità di non appesantirlo ulteriormente con l'assunzione di nuovo personale.

Si può, tuttavia, egualmente intervenire per dare maggiore funzionalità alle amministrazioni locali da un altro punto di attacco senza dover costringere l'erario a rovinosi allargamenti dei cordoni della borsa. Si può, cioè, assicurare all'amministratore una migliore capacità di intervento in considerazione, proprio, dell'accresciuta complessità dei suoi compiti.

La giurisprudenza in materia, ormai sorpassata dalla realtà del paese, in una certa misura riconosce la difficoltà di chi, dipendente pubblico, è chiamato alle responsabilità di amministratore: è, però, abbastanza evidente (così crediamo) che il legislatore abbia avuto una certa qual ritrosia ad intervenire nella materia perché « frenato » dalla diffusa convinzione secondo la quale chi fa politica abbia rilevanti gratificazioni sottobanco.

Non si può certo disconoscere che questo problema esiste: ma è da respingere ogni tentativo di generalizzazione. Perciò, noi crediamo che ogni proposta, ogni idea intesa a migliorare e aumentare le capacità operative dell'amministratore, se vali-

damente argomentate, devono essere coraggiosamente sostenute e, soprattutto, portate alla diretta conoscenza del popolo che, responsabilmente, deve essere chiamato a riflettere su quello che l'amministratore fa quotidianamente e sulle difficoltà che incontra.

Oggi non è più possibile il *part time* nel lavoro dell'amministratore: l'approfondita conoscenza della legislazione dello Stato, di quella regionale, del funzionamento degli uffici, degli apparati amministrativi, dei problemi del popolo richiedono sempre maggiore tempo perché la crescita della democrazia significa essenzialmente crescita della partecipazione attiva del popolo alla vita dell'ente locale e, conseguentemente, l'arricchirsi e l'approfondirsi di un dibattito a più voci.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge intende istituire il diritto all'aspettativa retribuita, a domanda, per l'amministratore, pubblico dipendente, per tutta la durata della legislatura.

È tuttavia da rilevare che non tutti gli amministratori locali sono pubblici dipendenti: anzi numerosissimi sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, coloro i quali, cioè, non percepiscono un reddito fisso e che vivono sul proprio lavoro. Come si concilia, dunque, la responsabilità cui è stato chiamato dal popolo con la necessità di dover lavorare per percepire reddito? Il problema è delicatissimo, ma certo non si può non contare sul doveroso impegno di quanti, lavoratori autonomi, sono stati chiamati a responsabilità di pubblico servizio nella amministrazione locale: per questo, facendo affidamento sulla personale e totale dedizione del lavoratore autonomo, si propone la parziale modifica della legge 26 aprile 1974, n. 169, e delle successive modificazioni di cui alla legge 18 dicembre 1979, n. 632. In altre parole si propone che, a decorrere dal 1° gennaio 1982 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, già aumentati ai sensi e per gli effetti del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1979, n. 632, e siano ulteriormente aumentati del 25 per cento per gli amministratori che risultano essere pubblici dipendenti e del 75 per cento per quelli che invece risultano essere lavoratori autonomi. La misura di questi aumenti è analoga a quella concessa per l'indennità di presenza di cui agli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, così come modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1979, n. 632. In tal modo si intende garantire un incentivo per quegli amministratori che siano lavoratori autonomi.

L'articolo 1, dunque, della presente proposta di legge istituisce l'aspettativa retribuita per il pubblico dipendente, qualora lo stesso ne faccia richiesta.

L'articolo 2 stabilisce l'aumento della indennità mensile di carica e di presenza diversificando l'importo rispetto alla base di partenza dettata dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632, in base al fatto che l'amministratore sia dipendente pubblico o lavoratore autonomo.

Per tutte queste ragioni, dunque, onorevoli colleghi, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il dipendente pubblico, chiamato alle responsabilità di amministratore locale è, a domanda, collocato in aspettativa retribuita per tutta la durata della sua carica.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e all'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennità in essi previste, già aumentati ai sensi e per gli effetti dello articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1979, n. 632, sono aumentati del 25 per cento per gli amministratori che risultano essere pubblici dipendenti e del 75 per cento per quelli che invece risultano essere lavoratori autonomi.

Analogo aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1982, si riconosce per l'indennità di presenza di cui agli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169, così come modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.